SENTENZA DELLA CORTE (PRIMA SEZIONE)
DEL 16 LUGLIO 1981 [1]

Gordon Craigie Bowden e altri contro Commissione delle Comunità europee

«Dipendenti — tasso di cambio per il calcolo delle pensioni»

Causa 153/79

Massime

Dipendenti — Ricorso — Ricorso diretto contro un regolamento — Mancanza di atto che reca pregiudizio — Irricevibilità

(Trattato CEE, art. 173; Statuto del personale, artt. 90 e 91; regolamenti del Consiglio nn. 3085/78 e 3086/78, recanti modifica dello Statuto del personale)

Dato che i regolamenti nn. 3085/78 e 3086/78 hanno portata generale, i dipendenti non possono sostenere che essi costituiscano decisioni che li riguardano direttamente ed individualmente, per contestare la loro validità nel procedimento ai sensi dell'art. 173 del Trattato CEE.

La semplice presentazione di un reclamo ai sensi dell'art. 90 dello Statuto non basta per creare un rimedio giurisdizionale contro un atto avente la natura di regolamento. Il procedimento contemplato dall'art. 90, n. 2, si applica soltanto nell'ipotesi in cui l'autorità che ha il potere di nomina abbia adottato una decisione o abbia omesso di adottare una misura imposta dallo Statuto e in cui il comportamento dell'autorità che ha il potere di nomina costituisca un atto che reca pregiudizio.

Nella causa 153/79,

GORDON CRAIGIE BOWDEN E ALTRI, dipendenti della Commissione delle Comunità europee, con l'avv. Francis Jacobs, di Middle Temple, barrister, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. G. W. Clarke, 3, rue Dante,

ricorrenti,

contro

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal suo consigliere giuridico Thomas F. Cusack, in qualità di agente, e con domicilio eletto in

1 — Lingua processuale: l'inglese.

Lussemburgo presso il proprio consigliere giuridico Mario Cervino, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

convenuta,

causa avente ad oggetto l'annullamento della decisione della convenuta con la quale viene respinto il reclamo proposto dai ricorrenti ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto del personale, in merito all'applicazione nei loro confronti dei regolamenti del Consiglio 21 dicembre 1978, nn. 3085 e 3086,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dai signori: T. Koopmans, presidente di Sezione; A. O'Keeffe e G. Bosco, giudici;

avvocato generale: F. Capotorti;
cancelliere: J. A. Pompe, cancelliere aggiunto,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

I fatti che hanno dato origine alla controversia e le conclusioni e argomenti dedotti dalle parti nella fase scritta del procedimento si possono riassumere come segue:

I — Gli antefatti e il procedimento

Secondo lo Statuto del personale (art. 82, n. 1, e allegato VIII, art. 45, 3° comma), i titolari di una pensione possono chiedere che questa venga loro pagata in franchi belgi, previa applicazione di un coefficiente correttore che varia a seconda del paese in cui il pensionato dichiara di stabilire il proprio domicilio. L'art. 5, n. 2, del regolamento del Consiglio n. 3084/78 (GU n. L 369, pag. 1) aveva fissato il coefficiente correttore per il Regno Unito nella misura di 144,1 %. Un pensionato domiciliato nel Regno Unito, titolare di una pensione uguale ad A, percepiva quindi una somma pari ad A × 1,441 franchi belgi. Convertita in lire sterline, al tasso di cambio allora vi-

gente, questa somma corrispondeva ad una pensione (P) di:

$$\frac{A \times 1{,}441}{60} \text{ lire sterline.}$$

Se, invece, il pensionato decideva di farsi pagare la pensione in sterline, la conversione avveniva in conformità all'art. 63, 3° comma, dello Statuto del personale, «sulla base delle parità accettate dal Fondo monetario internazionale e in vigore alla data del 1° gennaio 1965», cioè al tasso di 140 franchi belgi per una sterlina, il che significava, per il pensionato, una pensione di:

$$\frac{A \times 1{,}441}{140} \text{ lire sterline.}$$

In tal modo, non avendo le autorità comunitarie preso in considerazione le modifiche dei tassi di cambio fra le monete degli Stati membri, una persona domiciliata nel Regno Unito, che avesse optato per il pagamento della propria pensione in franchi belgi, percepiva una pensione notevolmente più elevata che non il pensionato che avesse scelto di farsi pagare la pensione in lire sterline.

Allo scopo di rettificare questa anomalia, nel dicembre 1978 il Consiglio adottava i regolamenti nn. 3085 e 3086 (GU n. L 369, pagg. 6 e 8), recanti modifica delle disposizioni dello Statuto relative al calcolo delle pensioni.

L'art. 1 del regolamento n. 3085/78 stabilisce:

«Il testo dell'articolo 63 dello Statuto è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 63

La retribuzione del funzionario è espressa in franchi belgi. Essa è pagata nella moneta del paese in cui il funzionario presta servizio.

La retribuzione pagata in una moneta diversa dal franco belga è calcolata sulla base dei tassi di cambio utilizzati per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee alla data del 1° luglio 1978.

Al momento dell'esame annuale del livello delle retribuzioni previsto dall'articolo 65, tale data può essere modificata dal Consiglio che delibera, su proposta della Commissione, a maggioranza qualificata, come previsto dal paragrafo 2, secondo comma, primo trattino, dell'articolo 148 del trattato CEE e dell'articolo 118 del trattato Euratom.

Fatta salva l'applicazione degli articoli 64 e 65, in caso di modifica di tale data, i coefficienti correttori fissati a norma delle disposizioni suddette sono modificati dal Consiglio che, deliberando secondo la procedura di cui al terzo comma, corregge l'effetto della variazione del valore del franco belga rispetto ai tassi di cui al secondo comma".»

Il regolamento n. 3086/78 adeguava i coefficienti correttori che si applicano alle retribuzioni e alle pensioni dei dipendenti delle Comunità europee. L'art. 1, n. 2, recita:

«Con effetto 1° aprile 1979, i coefficienti correttori applicabili alle pensioni, a norma dell'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma, dello Statuto, sono fissati come segue a seconda del paese della Comunità in cui i titolari delle pensioni dichiarino di stabilire il proprio domicilio:

(...)

Regno Unito: 62,5

(...)».

I ricorrenti sostengono che il combinato effetto di questi regolamenti è quello di ridurre di oltre il 50 % la pensione di un titolare domiciliato nel Regno Unito, il quale abbia scelto di farsi pagare la pensione in franchi belgi. Dal 1° aprile 1979, la pensione viene calcolata secondo la formula P = A × 0,625 franchi belgi, invece che secondo la formula P = A × 1,441 franchi belgi.

Il 26 ottobre 1979, la convenuta ha sollevato un'eccezione d'irricevibilità ai sensi dell'art. 91 del regolamento di procedura.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte (Prima Sezione) ha deciso di passare alla fase orale sull'eccezione d'irricevibilità, senza procedere ad istruttoria.

II — Le conclusioni delle parti

I *ricorrenti* chiedono che la Corte voglia:

«1. dichiarare inapplicabili i regolamenti del Consiglio 21 dicembre 1978 nn. 3085 e 3086;

2. annullare la decisione con cui la convenuta ha respinto i reclami dei ricorrenti riguardanti l'applicazione nei loro confronti di detti regolamenti;

3. condannare la convenuta alle spese.»

La *Commissione* chiede che la Corte voglia:

«1. dichiarare il ricorso irricevibile;

2. condannare i ricorrenti alle spese.»

III — I mezzi e gli argomenti delle parti

Secondo i *ricorrenti* i regolamenti nn. 3085 e 3086/78 sono illegittimi, in quanto, a loro avviso, sono stati adottati in violazione di forme sostanziali.

Il Consiglio ha omesso di consultare il Parlamento europeo, come richiesto dal Trattato (Trattato di fusione, art. 24, n. 1). Il regolamento n. 3085/78 fa menzione, nel preambolo, del parere del Parlamento pubblicato nella Gazzetta ufficiale 1977, n. C 183. Tuttavia, questo parere riguardava una proposta della Commissione del 2 marzo 1977 (GU 1977, n. C 99), relativa all'introduzione dell'unità di conto europea nello Statuto del personale. Poiché il regolamento n. 3085/78 nulla ha a che vedere con l'unità di conto europea, se ne può concludere che il Parlamento non è stato debitamente consultato.

Infatti, il Parlamento, nella sua risoluzione, prendeva atto delle assicurazioni date dalla Commissione nel senso che «le sue proposte non lederanno assolutamente, per quanto riguarda le retribuzioni e gli altri versamenti, i funzionari e gli altri agenti delle Comunità europee».

I ricorrenti sottolineano che la mancanza di una vera e propria consultazione del Parlamento sui regolamenti nn. 3085 e 3086/78 è confermata dal fatto che soltanto dopo la loro adozione ci si è resi conto dei loro effetti sui diritti quesiti.

Il preambolo del regolamento n. 3085/78 fa menzione del parere della Corte di giustizia. Non avendo notizia di una qualsiasi consultazione della Corte di giustizia, i ricorrenti suppongono che detto parere sia stato emesso, come quello del Parlamento, sulla proposta della Commissione relativa all'introduzione dell'unità di conto europea nello Statuto. I ricorrenti concludono che il procedimento di consultazione prescritto

dall'art. 24, n. 1, del Trattato di fusione non è stato seguito, il che rende illegittimi i regolamenti nn. 3085 e 3086/78.

A loro avviso, i regolamenti suddetti violano l'art. 190 del Trattato CEE, in quanto non sono motivati.

I ricorrenti fanno valere inoltre che i regolamenti nn. 3085 e 3086/78 costituiscono una *lesione di diritti quesiti.* Essi osservano che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, il Consiglio non ha la facoltà di modificare lo Statuto violando diritti quesiti dei dipendenti. Dalla lettera dell'allegato VIII dello Statuto risulta che, poiché i diritti a pensione maturano per effetto degli anni di servizio, tali diritti sono quesiti non soltanto per coloro che sono stati già collocati a riposo e già percepiscono una pensione, bensì per qualsiasi persona che abbia compiuto un periodo di servizio dal quale derivi un diritto a pensione. Inoltre, numerosi dipendenti, al momento della loro assunzione in servizio presso la Commissione, hanno fatto trasferire alla Comunità l'equivalente attuariale dei diritti a pensione da essi già maturati altrove, contando di beneficiare delle disposizioni in vigore alla data in cui essi hanno proceduto a questo trasferimento.

I ricorrenti sostengono che, secondo un fondamentale principio giuridico, la legge non può privare retroattivamente il singolo di diritti quesiti. Una normativa la quale operi retroattivamente in modo da privare di diritti a pensione sia pensionati sia dipendenti ancora in servizio viola questo principio giuridico generale ed è in contrasto con la prassi degli Stati membri in materia di regimi pensionistici nel settore pubblico.

Di conseguenza, i diritti quesiti maturati per effetto dei periodi di servizio compiuti e i diritti trasferiti al regime pensionistico comunitario dovrebbero essere disciplinati dalle disposizioni in vigore alla data in cui questi diritti sono sorti.

I ricorrenti distinguono fra i fattori variabili nelle formule per il calcolo della pensione, come i coefficienti correttori per tener conto del costo della vita, e le disposizioni che definiscono detti fattori. I primi possono essere modificati, mentre le seconde non possono esserlo, dato che qualsiasi modifica incide necessariamente sulla base di determinazione dei diritti a pensione.

La *convenuta* eccepisce preliminarmente l'irricevibilità del ricorso e chiede alla Corte, in conformità all'art. 91 del regolamento di procedura, di statuire su tale eccezione senza procedere all'esame del merito.

Secondo la convenuta, il ricorso è irricevibile per due motivi:

— i dipendenti della Comunità non hanno la facoltà d'impugnare direttamente un regolamento del Consiglio, né nell'ambito del procedimento di cui all'art. 179 del Trattato CEE e agli artt. 90 e 91 dello Statuto, né in quello del procedimento contemplato dall'art. 173 dello stesso Trattato;

— i ricorrenti non sono legittimati, cioè non hanno alcun interesse, a criticare i regolamenti nn. 3085/78 e 3086/78.

La convenuta sostiene che non è possibile impugnare un regolamento del Consiglio in base all'art. 184, se non in via incidentale, in una causa sostanzialmente vertente su detto regolamento (cause riunite 31 e 33/62, Milchwerke Heinz Wöhrmann c/ Commissione, Racc. 1962,

pag. 939). Di conseguenza, ai fini del presente procedimento, la legittimità dei regolamenti nn. 3085 e 3086/78 potrebbe essere contestata soltanto qualora il ricorso fosse ricevibile ai sensi dell'art. 179 o dell'art. 173.

La convenuta sostiene che il ricorso non è ricevibile, né in base all'uno, né in base all'altro articolo.

L'art. 179 dichiara che la Corte «è competente a pronunciarsi su qualsiasi controversia tra la Comunità e gli agenti di questa, nei limiti e alle condizioni determinati dallo Statuto o risultanti dal regime applicabile a questi ultimi».

L'art. 91 dello Statuto stabilisce:

«La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a dirimere ogni controversia tra le Comunità e una delle persone indicate nel presente Statuto circa la legalità di un atto che rechi pregiudizio a detta persona ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2 (. . .)».

Ai sensi dell'art. 90, n. 2, sono «atti recanti pregiudizio» le decisioni adottate dall'autorità avente il potere di nomina, cioè nella fattispecie dalla convenuta, ovvero la mancata adozione, da parte della stessa autorità, di una misura imposta dallo Statuto.

Nella causa 48/79, *Ooms c/ Commissione* (Racc. 1979, pag. 3121), nella quale erano stati impugnati i regolamenti nn. 3085 e 3086/78, la Corte ha affermato che non si trattava di atti ai sensi dell'art. 91, n. 2, dello Statuto e che, di conseguenza, essa non era competente a norma dell'art. 179.

La convenuta conclude che, alla luce della pronunzia della Corte nella causa Ooms, il presente ricorso è irricevibile nell'ambito dell'art. 179 del Trattato. Pur riconoscendo che i ricorrenti hanno proposto, prima di adire la Corte, reclami ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto, essa afferma che ciò non può rendere competente la Corte di giustizia, in quanto l'oggetto sostanziale dei reclami, e cioè l'annullamento dei regolamenti nn. 3085 e 3086/78, esula dalla competenza della Corte.

La convenuta considera che il ricorso è parimenti irricevibile nell'ambito dell'art. 173 del Trattato, il quale stabilisce:

«La Corte di giustizia esercita un controllo di legittimità sugli atti del Consiglio e della Commissione che non siano raccomandazioni o pareri. A tal fine, essa è competente a pronunciarsi sui ricorsi per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione del presente trattato o di qualsiasi regola di diritto relativa alla sua applicazione, ovvero per sviamento di potere, proposti da uno Stato membro, dal Consiglio o dalla Commissione.

Qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre, alle stesse condizioni, un ricorso contro le decisioni prese nei suoi confronti e contro le decisioni che, pur apparendo come un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre persone, la riguardano direttamente e individualmente.

I ricorsi previsti dal presente articolo devono essere proposti nel termine di due mesi a decorrere, secondo i casi, dalla pubblicazione dell'atto, dalla sua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza».

Benché i regolamenti in questione siano «atti del Consiglio», la cui legittimità può essere controllata ai sensi dell'art. 173, 1° comma, essi non possono essere considerati come decisioni che, pur apparendo come un regolamento, riguardino

direttamente e individualmente i ricorrenti, poiché si applicano a tutti i dipendenti della Comunità (causa 48/79, Ooms).

Inoltre, la convenuta sottolinea che gli «atti» in questione non sono stati impugnati entro il termine di due mesi contemplato dall'art. 173, 3° comma, del Trattato.

D'altra parte, la convenuta sostiene che i ricorrenti non hanno un interesse immediato, corrispondente ad un diritto quesito, ad ottenere quanto essi chiedono in sostanza nel loro reclamo e, di conseguenza, non sono legittimati al ricorso. I ricorrenti, che non hanno compiuto dieci anni di servizio, possono semplicemente sperare di cominciare a maturare, un giorno, delle aspettative. Ciononostante, essi cercano di ottenere una sentenza circa il metodo secondo cui la loro futura pensione, espressa in franchi belgi, sarà convertita nella moneta del paese nel quale stabiliranno il proprio domicilio dopo il pensionamento. In tali circostanze, i ricorrenti non possono essere considerati titolari di un interesse certo e immediato ad agire dinanzi alla Corte.

Riservandosi di esporre più ampiamente i propri argomenti sul merito della controversia, la convenuta osserva quanto segue sulle questioni di fatto così come sono state esposte dai ricorrenti.

Con i regolamenti nn. 3085 e 3086/78, il Consiglio non ha ridotto le pensioni. Esso ha semplicemente posto fine ad una anomalia risultante dal fatto che, in seguito alle oscillazioni monetarie a partire dal 1971, i pensionati residenti in paesi a moneta debole, che sceglievano di farsi pagare la pensione in franchi belgi, ottenevano ingiustificati vantaggi finanziari.

I regolamenti nn. 3085 e 3086/78 non hanno modificato l'importo delle pensioni da versare ai dipendenti collocati a riposo.

Prima che venissero adottati i regolamenti nn. 3085 e 3086/78, un pensionato domiciliato nel Regno Unito, il quale avesse optato per il pagamento della pensione in lire sterline, percepiva:

$$P = \frac{A \times 1{,}441}{140} \text{ lire sterline.}$$

Oggi la sua pensione sarebbe:

$$P = \frac{A \times 0{,}625}{60{,}75} \text{ lire sterline.}$$

L'applicazione dei regolamenti di cui trattasi ha quindi lasciato invariata la situazione.

I *ricorrenti*, replicando all'eccezione d'irricevibilità sollevata dalla Commissione, contestano l'affermazione di quest'ultima secondo cui il Consiglio non avrebbe ridotto le pensioni e sostengono che, in realtà, i regolamenti impugnati hanno l'effetto di ridurre le pensioni di oltre il 50 %.

Essi sottolineano che il ricorso non è inteso ad «impugnare direttamente un regolamento del Consiglio», bensì ad ottenere l'annullamento di una decisione della convenuta.

Il richiamo alla causa 48/79, *Ooms* c/ *Commissione*, non è quindi pertinente. La questione da risolvere nella presente fattispecie è quella del se un ricorrente possa impugnare una decisione con la quale viene respinto il suo reclamo relativo agli effetti prodotti, nei suoi confronti, da un regolamento.

In passato, la Corte si è dimostrata disposta ad esaminare la legittimità di un regolamento, purché il ricorrente avesse previamente proposto reclamo presso l'istituzione dalla quale egli dipendeva e il ricorso proposto alla Corte fosse diretto contro il rigetto di detto reclamo (causa 28/74, *Gillet* c/ *Commissione*, Racc. 1975, pag. 463; causa 48/76,

Reinarz c/ Commissione e Consiglio, Racc. 1977, pag. 291). Dal testo dell'art. 90, n. 2, dello Statuto, risulta chiaramente la ricevibilità di un ricorso del genere, anche qualora il reclamo sia stato diretto contro un atto di portata generale. Inoltre, le disposizioni relative al diritto d'impugnazione non possono essere interpretate restrittivamente e, nel silenzio dei testi, non si possono presumere limitazioni (causa 25/62, *Plaumann c/ Commissione,* Racc. 1963, pag. 197).

I ricorrenti osservano che se il presente ricorso fosse irricevibile, un regolamento manifestamente legittimo non potrebbe mai essere impugnato (se non da uno Stato membro o dal Consiglio o dalla Commissione). Ciò sarebbe particolarmente grave nell'ambito dello Statuto, poiché i dipendenti lesi da regolamenti illegittimi non avrebbero alcun rimedio alternativo.

I ricorrenti contestano l'argomento della convenuta secondo cui il ricorso sarebbe irricevibile in quanto gli atti impugnati avrebbero portata generale. Essi considerano che, anche ammesso che si tratti di atti di portata generale, essi hanno per loro conseguenze diverse che per altri dipendenti delle Comunità.

I ricorrenti concludono che un regolamento in materia di personale deve poter essere impugnato direttamente mediante un ricorso avverso il rigetto di un reclamo o, quanto meno, l'impugnazione deve essere possibile qualora il regolamento sia manifestamente illegittimo o abbia per determinati dipendenti conseguenze diverse e negative rispetto a quelle che esso ha nei confronti di altri dipendenti ovvero abbia effetti retroattivi. Alla stregua di questi criteri, il ricorso è ricevibile. In subordine, i ricorrenti sostengono che si dovrebbe soprassedere all'esame della ricevibilità sino alla discussione del merito.

Essi contestano la tesi della Commissione secondo cui i ricorrenti non avrebbero un interesse certo ed immediato ad ottenere quanto costituisce oggetto del ricorso, ed osservano che questo non riguarda il modo in cui le somme loro spettanti a titolo di pensione saranno convertite in un'altra moneta, bensì i coefficienti correttori che, nel caso del Regno Unito, sono stati ridotti, dai regolamenti nn. 3085 e 3086/78, di oltre il 50 %.

Anche qualora la Corte dovesse ritenere che i diritti a pensione non possono considerarsi quesiti fino al compimento del periodo di dieci anni o fino alla data del pensionamento, i regolamenti in questione incidono immediatamente e direttamente sulla situazione giuridica dei ricorrenti. Nella sentenza 17/78, *Deshormes c/ Commissione,* Racc. 1979, pag. 189), la Corte ha dichiarato:

«Benché sia esatto che, prima del collocamento a riposo, evento futuro e incerto, i diritti alla pensione sono diritti virtuali, in via di quotidiana formazione, è altrettanto evidente che un atto amministrativo in cui venga deciso che un determinato periodo di lavoro non può essere preso in considerazione ai fini del calcolo della pensione d'anzianità incide immediatamente e direttamente sulla situazione giuridica dell'interessato, anche qualora tale atto dovesse produrre effetti solo in un secondo momento».

I ricorrenti sostengono che analoghe considerazioni valgono, mutatis mutandis, per quanto riguarda il tasso di conversione. La base e la funzione stessa dei coefficienti correttori da applicare alle pensioni sono stati modificati illegittimamente e, inoltre, con effetto retroattivo, in quanto riguardano periodi di lavoro già compiuti e periodi di lavoro equiva-

lenti, presi in considerazione in seguito a trasferimenti da altri regimi pensionistici. Di conseguenza, i ricorrenti possono prevedere l'effetto che i regolamenti avranno sui loro diritti a pensione, e cioè la riduzione superiore al 50 % del valore di tali diritti. È vero che la facoltà di farsi versare la pensione in franchi belgi può essere esercitata soltanto in un secondo momento, come quella di stabilire nel Regno Unito, dopo il pensionamento, il proprio domicilio; tuttavia non si può negare che i regolamenti impugnati privano fin d'ora i ricorrenti del vantaggio di tale scelta.

I ricorrenti sostengono di avere un sufficiente interesse sostanziale e che l'eccezione d'irricevibilità sollevata dalla Commissione deve essere respinta. In via subordinata, per il caso che l'eccezione d'irricevibilità implichi il problema del se i ricorrenti abbiano un sufficiente interesse quanto all'oggetto sostanziale del loro reclamo, essi ritengono che tale questione riguardi il merito e vada esaminata congiuntamente al merito.

IV — La fase orale del procedimento

Le parti hanno svolto le loro difese orali nelle udienze dei giorni 19 e 20 febbraio 1981.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni nell'udienza del 14 maggio 1981.

In diritto

1 Con atto depositato in cancelleria il 2 ottobre 1979, i ricorrenti hanno proposto a questa Corte un ricorso ai sensi dell'art. 91 dello Statuto del personale (in prosieguo «lo Statuto»), diretto contro la Commissione delle Comunità europee. I ricorrenti, dodici dipendenti della Commissione, chiedono che la Corte voglia:

(1) dichiarare inapplicabili nei loro confronti i regolamenti del Consiglio 21 dicembre 1978, nn. 3085 e 3086;

(2) annullare la decisione con cui la Commissione ha respinto i reclami dei ricorrenti riguardanti l'applicazione nei loro confronti dei suddetti regolamenti.

2 Gli artt. 63 e 64 dello Statuto, nella versione vigente sino alla fine del 1978, stabilivano che: «la retribuzione del funzionario è espressa in franchi belgi; essa è pagata nella moneta del paese nel quale il funzionario presta servizio; la retribuzione pagata in moneta diversa dal franco belga è calcolata sulla base delle parità accettate dal Fondo monetario internazionale e in vigore

alla data del 1° gennaio 1965; alla retribuzione del funzionario espressa in franchi belgi viene attribuito ... un coefficiente correttore superiore, inferiore o pari al 100 % in rapporto alle condizioni di vita nelle varie sedi di servizio; il coefficiente correttore applicabile alla retribuzione del funzionario che presta servizio nelle sedi provvisorie delle Comunità è, alla data del 1° gennaio 1962, pari al 100 %».

3 L'art. 82 dello Statuto stabilisce che «le pensioni [degli ex dipendenti] sono fissate sulla base delle tabelle degli stipendi in vigore il primo giorno del mese in cui ha inizio il godimento della pensione; a tali pensioni viene attribuito un coefficiente correttore stabilito in base alle disposizioni degli artt. 64 e 65, n. 2, per il paese delle Comunità in cui il titolare della pensione dichiara di stabilire il proprio domicilio . . .».

4 L'art. 45, n. 3, dell'allegato VIII dello Statuto («Modalità del regime delle pensioni») stabilisce che «le prestazioni possono essere pagate, a scelta degli interessati, sia nella moneta del loro paese di origine, sia nella moneta del loro paese di residenza, sia nella moneta del paese ove ha sede l'istituzione alla quale apparteneva il funzionario; tale scelta rimane valida per almeno due anni».

5 Il 21 dicembre 1978, il Consiglio adottava il regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3085 (GU n. L 369, pag. 6), il quale, all'art. 1, stabilisce che il testo dell'art. 63 dello Statuto è sostituito dal seguente testo:

«La retribuzione del funzionario è espressa in franchi belgi. Essa è pagata nella moneta del paese in cui il funzionario presta servizio.

La retribuzione pagata in una moneta diversa dal franco belga è calcolata sulla base dei tassi di cambio utilizzati per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee alla data del 1° luglio 1978.

Al momento dell'esame annuale del livello delle retribuzioni previsto dall'articolo 65, tale data può essere modificata dal Consiglio che delibera, su proposta della Commissione, a maggioranza qualificata, come previsto dal paragrafo 2, secondo comma, primo trattino, dell'articolo 148 del trattato CEE e dell'articolo 118 del trattato Euratom.

Fatta salva l'applicazione degli articoli 64 e 65, in caso di modifica di tale data, i coefficienti correttori fissati a norma delle disposizioni suddette sono modificati dal Consiglio che, deliberando secondo la procedura di cui al terzo comma, corregge l'effetto della variazione del valore del franco belga rispetto ai tassi di cui al secondo comma».

6 L'art. 4 del suddetto regolamento dispone che questo entra in vigore il 1° gennaio 1979 e ch'esso è applicabile dal 1° aprile 1979; che, tuttavia, per le pensioni e le indennità i cui importi netti subiscono una diminuzione rispetto all'applicazione del sistema attuale, il regolamento è applicabile solo dal 1° ottobre 1979; che, dopo tale data, la differenza tra gli importi netti risultanti dall'applicazione del regolamento e quelli percepiti per il mese di settembre 1979 è ridotta in ragione di $^1/_{10}$ al mese.

7 Il 21 dicembre 1978, il Consiglio adottava pure il regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3086, «che adegua i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee in seguito alla modifica delle disposizioni dello Statuto concernenti le parità monetarie da utilizzare nell'applicazione dello Statuto». L'art. 1, n. 2, del regolamento fissa, fra l'altro, per il Regno Unito nella misura di 62,5, il coefficiente correttore da applicare alle pensioni, a norma dell'art. 82, n. 2, secondo comma, dello Statuto.

8 Con vari reclami ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto del personale, tutti i ricorrenti (tranne uno) chiedevano alla Commissione di adottare una decisione nei loro confronti, decisione nella quale venisse riconosciuto che essi hanno diritto, alla cessazione del rapporto di impiego e con riserva del soddisfacimento di tutte le altre condizioni statutarie, ad una pensione dello stesso importo di quella che essi avrebbero percepita se il regolamento n. 3086/78 non fosse stato adottato.

9 Con lettera circolare 12 luglio 1979, la Commissione respingeva i suddetti reclami.

10 In seguito a tale rigetto, i ricorrenti hanno proposto il presente ricorso, nel quale essi impugnano i regolamenti nn. 3085/78 e 3086/78. A loro avviso, il regolamento n. 3085/78 è stato adottato dal Consiglio senza adeguata con-

sultazione del Parlamento europeo e della Corte di giustizia. Inoltre, la motivazione dei regolamenti impugnati sarebbe insufficiente. I regolamenti sarebbero stati adottati in spregio dei diritti quesiti dei ricorrenti ad una pensione calcolata in base alla disciplina preesistente.

11 Con memoria depositata in cancelleria il 26 ottobre 1979, la Commissione ha sollevato un'eccezione d'irricevibilità, ai sensi dell'art. 91 del regolamento di procedura della Corte. A suo avviso, i ricorrenti non sono legittimati ad impugnare direttamente un regolamento del Consiglio, né in base all'art. 179 del Trattato ed agli artt. 90 e 91 dello Statuto del personale, né ai sensi dell'art. 173 del Trattato. Poiché i regolamenti in questione hanno portata generale, i ricorrenti non potrebbero sostenere che essi li riguardino direttament e individualmente. Di conseguenza, essi non potrebbero impugnarli in forza dell'art. 173 del Trattato. Il semplice fatto di aver proposto reclamo ai sensi dell'art. 90 dello Statuto e il rigetto di tale reclamo non basterebbero a creare un rimedio giurisdizionale contro un atto avente la natura di regolamento. Inoltre i ricorrenti, nella loro qualità di dipendenti in attività di servizio, non avrebbero alcun interesse atto a giustificare il ricorso. La lettera circolare del 12 luglio 1979 non costituisce, secondo la Commissione, una decisione avente diretta incidenza su una situazione giuridica determinata e, quindi, un atto recante pregiudizio ai ricorrenti, ai sensi dell'art. 90 dello Statuto.

12 I ricorrenti, nelle loro osservazioni sull'eccezione, ribattono che essi non cercano di impugnare direttamente un regolamento del Consiglio; il loro ricorso è diretto contro una decisione della Commissione. Essi sostengono di essere legittimati a chiedere una dichiarazione d'illegittimità dei regolamenti in quanto questi influiscono illegittimamente sui loro diritti a pensione. Essi sostengono di poter impugnare una decisione con la quale viene respinto il loro reclamo riguardante l'effetto di un regolamento nei loro confronti. I regolamenti di cui trattasi sarebbero discriminatori nei confronti dei ricorrenti, in quanto inciderebbero sui loro diritti, e li riguarderebbero direttamente e individualmente. Per quanto riguarda il loro interesse ad agire, i ricorrenti ammettono che, al momento del deposito del ricorso, essi non avevano alcun diritto alla pensione, ma sostengono che i regolamenti impugnati hanno l'effetto di influire fin d'ora sul calcolo della loro futura pensione, il che, a loro avviso, prova il loro interesse ad agire.

13 L'eccezione sollevata dalla Commissione deve essere accolta. Poiché i regolamenti di cui trattasi hanno portata generale, i ricorrenti non possono soste-

nere ch'essi costituiscano decisioni che li riguardano direttamente e individualmente, per contestare la loro validità nel procedimento ai sensi dell'art. 173 del Trattato. La semplice presentazione di un reclamo ai sensi dell'art. 90 dello Statuto del personale non è sufficiente a creare un rimedio giurisdizionale contro un atto avente natura di regolamento. Inoltre, il procedimento contemplato dall'art. 90, n. 2, si applica soltanto nell'ipotesi, che non si è verificata nella fattispecie, in cui l'autorità avente il potere di nomina abbia adottato una decisione o abbia omesso di adottare una misura imposta dallo Statuto, e in cui il comportamento dell'autorità avente il potere di nomina costituisca un atto recante pregiudizio. Pertanto, i reclami dei ricorrenti non potevano essere fondati sull'art. 90, n. 2, dello Statuto. Il ricorso è perciò irricevibile e dev'essere respinto.

Sulle spese

14 A norma dell'art. 70 del regolamento di procedura, nelle cause promosse dai dipendenti delle Comunità le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste.

Per questi motivi,

LA CORTE (Prima Sezione)

dichiara e statuisce:

1° Il ricorso è irricevibile.

2° Ciascuna delle parti sopporterà le spese da esse esposte.

Koopmans O'Keeffe Bosco

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 16 luglio 1981.

Il cancelliere

A. Van Houtte

Il presidente della Prima Sezione

T. Koopmans